

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 maggio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Francesco Cerini, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL BRILLANTE TORRINO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. LUCATELLI LAMBERTO SEGUITO GARA BRILLANTE TORRINO FUTSAL/MIRAFIN DEL 21.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Brillante Torino Futsal di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL BRILLANTE TORRINO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ;
- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 AL SIG. VENDITTI MAURIZIO,

INFLITTE SEGUITO GARA DI PAY-OFF MIRAFIN/BRILLANTE TORRINO FUTSAL DEL 28.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 842 del 02.05.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Brillante Torino Futsal di Roma riduce la sanzione della squalifica al 31.10.2018 compreso. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/ANZIO DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA' DI GELA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTA' DI GELA/ACIREALE DEL 06.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 04.05.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALCIATORE BUENO ARDITE RAMON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE C5/KAOS REGGIO EMILIA DEL 29.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 843 del 2.5.2018)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.S.A., rimette gli atti alla Procura Federale affinché accerti, ascoltando gli ufficiali di gara e il commissario di campo se i comportamenti del calciatore Bueno Ardite Ramon ad esso attribuiti dal Giudice Sportivo sono a lui riferibili, atteso che il solo commissario di campo ne ha dato conto. Assegna un termine di 30 giorni per le indagini del caso.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 18 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini